

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DELL'8 GIUGNO 1964

MATARRESE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quale sia stata la produzione dei circa 500 alberi di mandorlo e di olivo compresi nella zona del sepolcreto annibalico di Canne della Battaglia, in agro di Barletta (Bari), e appartenenti quindi al demanio dello Stato che da parecchi anni ha espropriato la zona stessa.

L'interrogante chiede di conoscere la quantità di prodotto, il suo prezzo di mercato e l'uso fatto del ricavato. (2089)

RISPOSTA. — Premesso che la zona del sepolcreto annibalico di Canne della Battaglia è stata espropriata dalla Cassa per il mezzogiorno per la sistemazione della zona archeologica, si elencano, sulla base delle notizie fornite dalla competente soprintendenza, i proventi ricavati dai raccolti di olive e mandorle nella zona predetta.

	provento
anno 1958:	
olive: chilogrammi 370 . . .	L. 28.600
anno 1959:	
mandorle (sgusciate): quintali 3,05 a L. 10.500 . . .	» 32.025
olive vendute in blocco sulla pianta	» 210.000
anno 1960:	
mandorle: non effettuato il raccolto perché non ritenuto conveniente	
olive: chilogrammi 1.529 a L. 9.100	» 139.139
anno 1961:	
mandorle (sgusciate): quintali 5,78 a L. 11.000	» 63.580
olive: vendute in blocco sulla pianta	» 250.000
anno 1962:	
mandorle (non sgusciate): chilogrammi 223 a L. 210 . . .	» 46.830
olive: non effettuato il raccolto perché non ritenuto conveniente	
anno 1963:	
mandorle: vendute in blocco sulla pianta	» 42.000
olive: vendute in blocco sulla pianta	» 95.000
La competente soprintendenza ha dichiarato che il prodotto degli ulivi e mandorli è stato sempre venduto con l'osservanza delle procedure previste dalle norme vigenti, e che il ricavato è stato così utilizzato:	
— spese per il raccolto . . .	L. 129.850

— spese per missioni in relazione ai lavori di sistemazione della zona	» 640.324
— importo a disposizione in cassa	» 137.000

Della gestione delle somme anzidette la soprintendenza rende conto alla Cassa per il mezzogiorno, in quanto la intendenza di finanza — per altro sollecitata — non è ancora intervenuta.

Il Ministro: GUI.

MATARRESE E ABENANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se ritenga opportuno istituire una casa di riposo per ciechi ammalati dato che, allo stato, ciechi tubercolotici, dimessi dai sanatori, non possono essere ricoverati in istituti generici per la completa guarigione clinica. (5801)

RISPOSTA. — L'articolo 1 della legge 10 febbraio 1962, n. 66, prevede, tra gli altri compiti demandati all'Opera nazionale per i ciechi civili, quello di promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano.

Sta di fatto, però, che — con l'impiego del contributo annuo dello Stato, elevato a lire 12.100.000.000 dalla legge 10 febbraio 1962, n. 66 — l'Opera ha sinora provveduto, in prevalenza, alla concessione degli assegni vitalizi e, con l'entrata in vigore del regolamento 11 agosto 1963, n. 1329, alla corresponsione delle pensioni ai privi della vista, non essendo in grado di calcolare l'effettiva incidenza della spesa relativa a tali benefici, stante le numerosissime istanze presentate e non ancora definite.

Allo stato, non è quindi possibile, per le cennate obiettive difficoltà, dare un concreto avvio all'auspicata realizzazione di una casa di riposo per i ciechi dimessi dai sanatori: l'iniziativa sarà, comunque, attentamente considerata allorquando potranno essere completamente attuati i compiti assegnati all'Opera.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

MONASTERIO, MICELI, BECCASTRINI, NATTA e PEZZINO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere se ritenga atta a garantire i diritti dei conferenti la norma del « Regolamento per l'esecuzione dell'ammasso volontario dell'olio di oliva » di produzione dell'annata 1963-64, emanato dalla Federazione nazionale dei consorzi agrari, in base alla quale (articolo 3), nel caso in cui il